



# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 \*\*\* C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: [roccasm@roccasm.it](mailto:roccasm@roccasm.it) - PEC: [roccasm@pec.it](mailto:roccasm@pec.it) - SITO INTERNET: [www.roccasm.it](http://www.roccasm.it)

## Ordinanza Sindacale n. 26 del 12-08-2021

**MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' PRIVATA, INTERNE O ADIACENTI AI CENTRI ABITATI, ATTRAVERSO LA RIPULITURA E IL TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE, DI ERBA, STERPAGLIE E SIEPI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
- che l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del cd. verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- che l'innalzarsi delle temperature estive comporta uno stato di elevato pericolo di incendio di arbusti e sterpaglie;

CONSIDERATO che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO che relativamente alle normali attività di Prevenzione Incendi, in generale e ancor di più nei periodi di massima allerta, in prossimità e nei centri abitati, le situazioni sopra descritte concorrono ad aumentare notevolmente la velocità di propagazione delle fiamme, causando un possibile/probabile innalzamento del pericolo per la pubblica incolumità in caso di fenomeni non prevedibili e non controllabili;

RITENUTO NECESSARIO mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale;

RITENUTO doveroso adottare opportuni provvedimenti di carattere generale, finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, di danno per l'igiene e la salute pubblica, nonché allo scopo di tutelare l'immagine del territorio ed il decoro urbano;

RITENUTO utile, pertanto, sensibilizzare i proprietari, affittuari e i detentori a qualsiasi titolo di aree private, ad effettuare i necessari interventi di pulizia e manutenzione di prati, giardini, siepi, aree agricole o aree verdi di proprietà privata che risultino in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

CONSIDERATO che in caso di incidenti e danni a persone o cose, dovuti ad incuria o ad assenza di manutenzione, ogni eventuale responsabilità di natura civile, penale e risarcitoria è a totale carico dei proprietari, degli affittuari e dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni, anche in solidarietà tra loro;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art.13, comma 1, della L.241/1990;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTO l'art. 255 del D.lgs.3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs.30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

VISTO il D.lgs.18/08/2000, n.267;

### ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici o di aree verdi adiacenti ad abitazioni private, strade marciapiedi ed aree pubbliche, nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, ogni qualvolta necessario consistenti in:

- 1) Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale;

2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

3) Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;

allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone.

#### **AVVERTE CHE**

- le violazioni a quanto disposto dal presente atto, saranno accertate caso per caso e punibili con sanzioni amministrative di carattere pecuniario da € 25,00 ad € 500,00, secondo quanto disposto dall'art. 7 bis c. 1 Testo unico Enti Locali – D.LGS. 267/200;

- che in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente atto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il COMUNE di ROCCA SANTA MARIA si riserva l'esercizio del potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente, eseguendo tutti gli interventi eventualmente necessari a totale carico dei soggetti inadempienti, mediante l'attivazione di specifiche procedure per il recupero delle spese sostenute;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al TAR;

2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9delD.P.R.24novembre1971,n.1199.

#### **DEMANDA**

la verifica in merito alla corretta osservanza della presente ordinanza a:

- i Carabinieri - vigilanza Stazione "Parco" di Rocca Santa Maria, Raggruppamento Carabinieri Parchi, Frazione Imposte, Rocca Santa Maria (TE);
- i Carabinieri presso la Stazione di Valle Castellana;
- Corpo di Polizia Locale presso il Comune di Rocca Santa Maria;

#### **DISPONE DI**

trasmettere la presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Teramo;

Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Valle Castellana;

Alla Stazione "Parco" di Rocca Santa Maria, Raggruppamento Carabinieri Parchi, Frazione Imposte, Rocca Santa Maria (TE);

All'Ufficio di Polizia Locale, presso la sede del Comune di Rocca Santa Maria (TE).

#### **DISPONE, ALTRESI'**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e la predisposizione di apposito avviso da pubblicizzare nei consueti modi di diffusione.

Dalla casa comunale li 12-08-2021

IL SINDACO  
(Lino DI GIUSEPPE)  
